

«INTER AMICOS»

1. – In sede di rendiconto finale (o quasi) di una modesta, ma onesta carriera di studioso (una carriera che ha avuto durante quarant'anni per suo principale teatro la rivista *Labeo*, di cui lascio quest'anno la direzione), io posso dire in coscienza di non aver mai nutrito inimicizia per alcuno. Antipatie sí, moltissime. Talvolta (lo ammetto) ai livelli piú alti della scala di Mohs. Ma tutte piú o meno passeggiere, e molte spontaneamente riconosciute, col passar del tempo, ingiuste. Degli altri studiosi, nei miei confronti, non so, anzi non credo. Del resto, il mio carattere è piuttosto difficile. Invano cerco di consolarmi col notissimo detto che un uomo di carattere è un uomo di cattivo carattere.

Le noticine che seguono, tanto premesso, altro non sono che rilievi e opinioni espressi cordialmente «*inter amicos*». Sono il mio tentativo di chiacchierare ancora una volta con gli amici vecchi e giovani che ho messi insieme nei tanti e tanti anni della mia attività di ricerca. Né ha importanza che essi rimangano convinti. Importa esclusivamente che mi ascoltino. E che magari traggano spunto dai miei errori per concepire ed esprimere altre e piú salde idee.

I. SGANARELLO GIUSROMANISTA.

2. – Ne *Le médecin malgré lui* di Molière (atto II, scena IV) Sganarello, trovandosi suo malgrado a fingersi medico e a visitare come tale Lucinda, si comporta in maniera sorprendente per ciò che riguarda «l'endroit du foie et du coeur» della muta fanciulla. A Geronte, il quale gli fa timidamente notare che il cuore si trova a sinistra mentre il fegato è a destra, prontamente egli replica: «Oui, cela était autrefois ainsi; mais nous avons changé tout cela, et nous faisons maintenant la médecine d'une méthode toute nouvelle». Non voglio utilizzare la famosa battuta, oggetto di oltre quattro secoli di risate, per sostenere canagliescamente che anche nel campo dei giusromanisti vi sono oggi parecchi Sganarelli, sopra tutto giovani, che fanno la ricerca «d'une méthode toute nouvelle», auscultando il cuore a destra e palpeggiando il fegato a sinistra. Ciò che voglio dire, molto umilmente, è che forse io e vari altri colleghi di antico pelo, quando facciamo certe severe critiche metodologiche, sí, forse ci sbagliamo. Come i medici contemporanei hanno da tempo abbandonato certi metodi di indagine ch'erano in uso una volta (si pensi, una per tutte, alla «tac», alla tomografia assiale computerizzata), così è ben possibile che siano nel vero (il progresso, si sa, il progresso) quei tali giusromanisti di modello recente che le fonti non le auscultano, non le palpeggiano e non invitano nemmeno il malato a dire «trentatré». «Cela était autrefois ainsi, mais ils ont changé tout cela».

NOTA. Queste pagine sono dedicate all'amico Giuseppe Fiore, che lascia la Casa Editrice Jovene dopo oltre mezzo secolo di paziente e cordiale consuetudine con i primati della specie (sfuggita al Linneo) «*Scriptor Sapiens*».

3. — I radicali cambiamenti di cui sopra mi starebbero bene, se i «nouveaux philosophes» si dessero la pena di proclamare organicamente, e senza schiamazzi retorici, quali sono, a loro giudizio, le nuove «regole del giuoco» cui bisogna attenersi. Ecco quello che essi invece non fanno, lasciando noi vegliardi, pur se vogliosi di emendarci e cambiare, nel più penoso imbarazzo.

Di questo vuoto di insegnamenti concreti mi sono reso conto quasi fisicamente or non è molto, nel raccogliere e ripubblicare alcune tra le mie pagine di diritto romano e, in particolare, le pagine dedicate alle discussioni metodologiche in cui mi sono andato ogni tanto ad impegnare (v. *Pagine di diritto romano* I [1994] 249 ss.). Se del «diritto romano-cristiano», o del «Vulgarismus», o del «*ius controversum*» classico, o di altre teorie su cui sorvolo, sono stato in grado di dire bene o male qualcosa, ebbene di costoro (voglio dire dei «nouveaux philosophes» di cui sopra) non sono nemmeno riuscito ad afferrare bene, come suol dirsi, il concetto. E siccome non dubito che un concetto al fondo delle loro concitazioni epistemologiche vi sia, resto ancora in attesa che essi si spieghino più dettagliatamente e più terra-terra, in modo che possa capirli.

Resto in attesa? No. A dire il vero, non resto più. Un poco perché me ne manca il tempo e un poco perché (sospetto) nel campo di Agramante l'unanimità di una volta non è più così unanime e la sicurezza di allora non è più così sicura. Le quotazioni di Marx sono piuttosto scese in basso e quelle di Althusser sono addirittura sparite dal listino. Rimangono solo, «ultima Thule», le *Annales*. Ma corre voce (spero infondata) che non si sentano più molto bene.

4. — Ai giovani studiosi delle ultime leve mi si consenta, comunque, di dare un canuto consiglio da veterano: un consiglio che non so quanto sia ad essi ripetuto e ribadito (e confortato con opportuni e severi controlli) da certi loro più giovani, ma più frettolosi maestri.

Il consiglio, solo apparentemente ovvio, è quello di leggersi e rileggersi con attenzione le fonti su cui lavorano e di attenersi rigorosamente ad esse. Vi era un tempo in cui lo si faceva, e si parlava in proposito di «rigor del metodo». Oggi (posso sbagliarmi nel dirlo: questo è chiaro), oggi non lo si fa più, o comunque non lo si fa altrettanto. Il che dipende, a mio avviso: anzi tutto, dal fatto che i testi non si ricopiano più a mano, ma usualmente si fotocopiano e si appiccicano al punto giusto del manoscritto, senza più piluccarli parola per parola, come avveniva una volta; secondariamente, dal malcostume perniciosissimo di fidarsi delle traduzioni correnti, magari perché autorevoli e diffusamente accolte in giro, con la conseguenza di ragionare in realtà sulle traduzioni stesse, anziché sugli originali; in terzo luogo, dal troppo facile cedimento alla tentazione (cui è sottoposto qualunque storiografo) di non ricostruire il passato con gli elementi, e solo con gli elementi «che ci passa il convento», insomma con le sole fonti di cui disponiamo, ma di romanzare più o meno immaginosamente (spesso corteggiando le ideologie che vanno maggiormente di moda) la materia di cui ci occupiamo.

Avrei sottomano, freschi quasi di giornata, due o tre esempi singolari di questo modo poltrone di lavorare, se così si può dire, «per ribollita». Ma Dio

mi guardi dal mettere su una berlina. A parte che quasi sicuramente lo faranno in vece mia altri ben più appuntiti colleghi, io non ho, almeno nei confronti dei giovani, la voglia e l'autorità di comportarmi come con i suoi pazienti l'illustre Jean-Martin Charcot alla Salpêtrière (stando, fra le altre che si conoscono, alla descrizione che ce ne offre Axel Munthe in un capitolo ben noto della *Storia di San Michele*). Una sola avvertenza, se posso. Quella di tener presente che non si riferiva certo alla storiografia romanistica Giovan Battista Marino nello scrivere che «è del poeta il fin la meraviglia».

II. COSA SAPEVA DIONE?

5. – Nel licenziare la riedizione dei molteplici scritti da me dedicati al problema della pretesa codificazione giuliano-adrianea dell'editto perpetuo (v. PDR. 4 [1994] 211 ss.), avevo giurato a me stesso che mai sarei più disceso sul campo per difendere la mia notissima e contestatissima teoria negativa in proposito. Ma che posso farci? Filippo Gallo è un caro amico, un cui recentissimo saggio (*Alle origini dell'analogia*, in AA.VV., *Diritto e processo nell'esperienza romana* [1994] 37 ss.) amabilmente mi provoca, con le sue interessanti osservazioni, a prendere nuovamente la parola.

Mentre riservo ad altra sede qualche considerazione sulla storia dell'integrazione analogica (v. PDR. 6 [1994], in corso di stampa, nella «postilla» dal titolo *Analogia e dintorni*), qui mi limito a porre in rilievo tre cose: primo, che il Gallo aderisce ben vero alla *communis opinio* (quella della «codificazione» formale dell'editto), ma molto accortamente precisa (p. 43 ss.) che il «nucleo sostanziale» della sua tesi è pienamente compatibile anche con la tesi mia, cioè la tesi che nella fase «adrianea» del periodo classico (da Adriano ai Severi) ebbe luogo soltanto la cristallizzazione di fatto del *ius honorarium* e delle sue fonti, gli *edicta* giurisdizionali; secondo, che lo stesso Gallo, dando piena conferma della sua onestà di pensiero, confessa (p. 84 nt. 76) di «non» avere «trovato elementi per proporre una nuova spiegazione del silenzio di Gaio (1.6) sul riordino-codificazione dell'editto»; terzo, che per il Gallo fa tuttavia pendere la bilancia a favore della *communis opinio* quanto meno l'ulteriore argomento portato di recente dal Serangeli («*Abstenti*», «*beneficium competentiae*» e «*codificazione*» dell'editto [1989] 105 ss.) sulla base di Cass. Dio 36.40.1.

Il punto primo e il punto secondo mi esimono dalla necessità di ripetere per l'ennesima volta cose già dette in precedenza. Il punto terzo no. Nel replicare brevemente al Serangeli (il che ho fatto nell'articolo intitolato *L'editto in casa Cupiello*, ora riedito in PDR. 4 [1994] 356 ss.), avevo sorvolato sul testo di Dione, non fosse altro perché la diffidenza nei suoi confronti era già stata sufficientemente manifestata dal Palazzolo (*La «propositio in albo» degli «edicta perpetua» e il «plebiscitum Cornelium» del 67 a. C.*, in *St. Guarino* 5 [1984] 2427 ss., spec. 2446 s.). Girare il coltello nella piaga sarebbe stato eccessivo. Visto però che il Gallo considera l'argomento ponderoso, eccomi qua a dire per esplicito quali sono i motivi per cui lo avevo ritenuto e lo ritengo del tutto irrilevante.

6. – Il testo di Cass. Dio 36.40.1 è relativo alla *lex Cornelia de edictis* del 67 a.C. e suona come segue:

Οἱ στρατηγοὶ πάντες τὰ δίκαια καθ' ἃ δικάσειν ἔμελλον, αὐτοὶ συγγράφοντες ἐξετίθεσαν· οὐ γὰρ πῶ πάντα τὰ δικαιώματα τὰ περὶ τὰ συμβόλαια διετέτακτο.

Tutti intendono facilmente il senso della prima frase, che è, all'incirca, questo: (prima che intervenisse il *plebiscitum Cornelianum*) i pretori provvedevano tutti a formulare per iscritto e a pubblicare le regole di giudizio secondo cui intendevano esercitare i loro poteri giurisdizionali. Quanto alla seconda frase, si tratta di una spiegazione («infatti») della prima. Anzi, più precisamente, di una spiegazione intesa a chiarire che a quei tempi, diversamente dai tempi successivi, non erano state messe insieme (ordinate) tutte le disposizioni in materia di «*symbólaia*»: parola, quest'ultima, di difficile interpretazione, per la quale non ho (qui) difficoltà di adeguarmi al significato generico di «affari privati» proposto dal Palazzolo e accolto dal Serangeli.

Bene. Mettiamo, come intende plausibilmente il Serangeli, che con la seconda frase Dione si rivolgesse, a titolo chiarificativo, ai suoi contemporanei di fine secolo II - inizio secolo III d. C. Mettiamolo pure. Bisogna tuttavia avere le traveggole per vedere in quella frase un indizio, anche minimo, di una pregressa codificazione dell'editto. È arbitrario sostenere che in quelle scarse parole vi sia, come dice il Serangeli, una «allusione ... ad un intervento esterno all'attività del pretore», ad un intervento tale «da porre nel nulla la necessità di ulteriore pubblicazione dell'editto da parte dei pretori», ad un intervento quindi identificabile solo con «il noto intervento adrianeo». Del quale peraltro il sempre informatissimo e dettagliatissimo Dione avrebbe fatto cenno stavolta «senza menzionarne la paternità».

7. – Alla domanda su ciò che sapeva Dione noi non siamo in diritto di dare arbitrariamente risposta. Non è lecito escludere al cento per cento che Dione, così come prima di lui Gaio e Pomponio, avesse conoscenza di una codificazione giuliano-adrianea e ciò malgrado non ne parlasse. Ma ancora meno lecito è arguire dal passo di Dione che la codificazione vi sia stata e che ad essa Dione abbia tacitamente alluso. Il «rigor del metodo» esige che Cass. Dio 36.40.1 sia tenuto fuori dalla mischia. Non c'entra.

III. IL GATTOPARDO A ROMA.

8. – Un recente articolo del valente collega Martin Jehne (*Geheime Abstimmung und Bindungswesen in der Römischen Republik*, in *Historische Zts.* [1993] 593 ss.) mi ha procurato un duplice piacere: anzi tutto, quello di leggere qualcosa di molto finemente scritto e documentato; secondariamente, quello di essere spinto a rileggere, per associazione di idee, uno tra i migliori romanzi italiani del nostro secolo, cioè *Il gattopardo* (1959) di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Chi non lo ricordasse, il nucleo dinamico de *Il gattopardo* si aggruma intorno al 1860 ed allo sbarco in Sicilia di Giuseppe Garibaldi e dei suoi famosissimi

«Mille». Avvenimenti incalzanti, che determinarono in breve la caduta del regno borbonico delle Due Sicilie, l'unione del Mezzogiorno italiano al regno d'Italia di impronta piemontese, altri sconvolgimenti istituzionali di ogni tipo. Ma cambiò veramente, nel profondo, qualcosa? No, risponde Tomasi attraverso il protagonista del libro, il duca don Fabrizio Salina: tutto doveva rimanere e tutto rimase come prima.

Ebbene, il «Leitmotiv» del *Gattopardo* è quello stesso, se non erro, dell'articolo dedicato dal Jehne all'introduzione del voto segreto, mediante le famose *leges tabellariae*, a Roma. Di quale «democratizzazione» del diritto pubblico romano va cianciando la *communis opinio* (e con essa mi sia concesso di citare me stesso, in *Giusromanistica elementare* [1989] 296 ss.)? La riforma tabellaria (almeno con le prime due leggi, la Gabinia del 139 e la Cassia del 137 a. C.) fu voluta, in realtà, proprio dagli ottimati al fine di dissimulare, di mascherare il clientelismo che vincolava gran parte dei *cives Romani* alle poche e potenti famiglie della *nobilitas*. Insomma, «eine konservative Reform zum Schutz des römischen Patronagesystems». Tutto cambiò affinché tutto rimanesse come prima.

9. — Mi spiace, ma non sono proprio d'accordo con questa audacissima tesi. Può ben darsi, anzi è probabile, che la riforma del sistema di voto in Roma abbia avuto, come tutte le riforme, effetti non univoci. Può ben darsi, anzi è verosimile, che il «dato buono» sopra tutto delle prime due leggi (quella elettorale e quella giudiziaria) sia stato costituito, per la *nobilitas*, dalla possibilità di coprire, sotto il pretesto della segretezza del voto, l'area di influenza reale a disposizione di ciascuna famiglia entro la massa dei votanti, nonché le pressioni da ciascuna famiglia esercitate per attrarre ai propri interessi il voto di coloro che si professassero in pubblico amici fedeli di altre o anche di altre famiglie. Può ben darsi, anzi è sostenibile, che certi attriti tra famiglie nobiliari rivali siano diminuiti di numero o di intensità, causa la inevitabile incertezza implicata dal voto segreto e la connessa frequente mancanza di ragioni apparenti di scontro tra le casate nobiliari in ordine agli esiti delle votazioni. Tutto questo può ben darsi. Ma non vi è chi non veda, direi, la preponderanza sul buono del «dato cattivo» (cattivo per la *nobilitas*, si intende) delle *leges tabellariae*: sia sul piano delle aumentate difficoltà di caccia ai votanti incerti, sia sul piano dell'inevitabile completamento, prima o poi, della riforma con l'introduzione del voto segreto anche in materia legislativa.

Il completamento della riforma (lasciando da parte la *lex Caelia de perduellione* del 107 a. C.) venne con la *lex Papiria tabellaria*, relativa alla votazione delle *leges publicae*, che fu emanata nel 132-130 (prescindo deliberatamente da ogni più minuziosa questione di data) su proposta di C. Papirio Carbone, amico e sostenitore di Tiberio Gracco, nel quadro del movimento democratico e antinobiliare da quest'ultimo promosso. È forse a questa legge che Cicerone particolarmente dedica il suo sdegno (pur parlando male di tutta la legislazione tabellaria in 3.34-38) in un passo famoso del *de legibus*, 3.34, nel quale deplora che la riforma abbia gravemente compromesso l'influenza sociale degli *optimates*,

cioè (secondo lui) dei *boni viri*: «*quis autem non sentit omnem auctoritatem optimatum tabellariam legem abstulisse?*».

10. – Certo, le cose sarebbero andate per gli *optimates* molto meglio, se in Roma avesse avuto vigore la *lex tabellaria* onnicomprensiva che è stata vagheggiata da Cicerone, in vena di fare il furbetto, in *de leg.* 3.10: «*Creatio magistratuum, iudicia populi, iussa vetita cum suffragiis conscribentur, ea optimatibus nota, plebi libera sunt*». A prescindere dal fatto (attenzione, attenzione) che le votazioni non sarebbero state sempre e in ogni caso segrete, nell'ipotesi di voto segreto la *plebs*, la «popolace», sarebbe stata libera di votare a proprio criterio, ma solo dopo aver conosciuto l'autorevole voto degli ottimati (oppure, come alcuni traducono, solo dopo aver mostrato la *tabella*, riempita come si deve, agli ottimati stessi). Ma non è pensabile che la fanciullesca «costituzione di Cicerone» sarebbe mai stata introdotta (o meglio, fatta introdurre) dalla *nobilitas* agli scopi indicati dal Jehne, perché tanto sarebbe valso, nella sostanza delle cose, mantenere in piedi il sistema del voto palese.

Non resta, dunque, che credere a ciò che, sulla traccia della testimonianza ciceroniana, si è sempre unanimemente creduto, e cioè che le *leges tabellariae*, a cominciare dalla prima del 139, furono per la *nobilitas* un gran brutto rospo, che essa non potè fare a meno, dati i tempi che correvano, di ingollare. E la conseguenza fu che gli *optimates* moltiplicarono negli anni seguenti gli sforzi diretti a limitare quel che per essi era, al novanta per cento, un danno. Dilagò la prassi dell'*ambitus*, si diffusero le promesse di premi o di vantaggi da assegnarsi a risultato favorevole raggiunto, fu agevolata l'*infrequentia* alle votazioni degli incerti e dei sospetti e, sopra tutto, venne organizzata nei modi più forti (e non di rado violenti) la pressione su coloro che effettivamente partecipassero alle assemblee.

11. – A proposito delle pressioni esercitate sui cittadini (ed assimilati) effettivamente votanti, non sarà inutile, allontanandoci alquanto dal tema trattato dal Jehne, qualche ulteriore considerazione.

Il fatto che nel 119 a. C. una *lex Maria* stabilì che i *pontes*, le passerelle su cui i votanti sfilavano, fossero ristretti in modo da permettere nulla di più di un procedere dei votanti (passi l'anacronismo) in fila indiana è un dato molto significativo. È l'indice, infatti, del diffuso malcostume (anche ai tempi moderni tutt'altro che estraneo) di far calca, gli interessati ed i loro galoppini, intorno ai seggi di voto per strappare, con le buone o anche con le cattive, il suffragio ai votanti, sino al punto di raggiungerli con un salto sui *pontes* per mettersi persuasivamente al loro fianco. Né la *lex Maria* fu sufficiente a rendere libere dagli intrusi le passerelle: lo si deduce da una lettera di Cicerone, *ad Att.* 1.14.5, del 61 a. C., in cui si parla dei «barbudos» (*barbatuli homines*) della fazione di Catilina e di Clodio che «*concurabant*» per ogni dove e che invadevano (acrobaticamente) i *pontes* per convincere i votanti a respingere una *rogatio* del console Pisone. La citata lettera ad Attico merita di essere considerata da vicino nel brano in cui dice quanto segue: «*operae Clodianae pontes occupant, tabellae ministrabantur ita ut nulla daretur 'uti rogas'*». Come si traduce questa frase, e cosa se ne deduce?

In uno scritto molto attento e lodevolmente curato (*Sul problema delle tavolette di voto nelle votazioni legislative: contributo all'interpretazione di Cic. ad Att. 1.14.5*, in *Index* 23 [1995] estr.), il giovane studioso Nicola D. Luisi legge il passo ciceroniano come se dicesse che ogni votante aveva in mano (almeno nei comizi legislativi) una sola *tabula* «con preincise le signe grafiche V [*uti rogas*] ed A [*antiquo iure utor*]» e che «il votante doveva cancellare, con lo stilo, la sigla che non rappresentava la propria scelta», sicché «il broglio, nella fattispecie, sarebbe consistito nel fornire le tavolette di voto prive della lettera V».

Ora, io sono pienamente d'accordo sul punto dell'unica tavoletta (e tralascio qui, per brevità di discorso, ogni discussione circa il modo di votazione nelle assemblee non legislative), ma dissentirei sul punto della distribuzione ai votanti da parte delle *operae Clodianae* di tavolette col segno A in sostituzione di quelle col doppio segno (A e V) che essi, secondo il Luisi, avrebbero ricevuto dall'ufficialità al momento di salire sui ponti. Il broglio sarebbe stato troppo vistoso e Cicerone, invece di scrivere quello che ha scritto, avrebbe più semplicemente detto che i Clodiani «davano» ai votanti (o meglio, a quelli che già non avessero cancellata sulla loro tavoletta la lettera V) *tabellae* sostitutive con su segnato A. In verità, mi sembra che Cicerone, col suo complesso periodo, abbia voluto intendere qualcosa di diverso: vale a dire che, a causa dei galoppini di Clodio, le tavolette erano amministrate, accomodate, combinate in modo che «non ve ne fosse nessuna» (*ut nulla daretur*) con su scritto «*uti rogas*» (oppure che «nessuna fosse consegnata» ai *rogatores* con la sigla di approvazione della *rogatio*).

In altre parole, io riterrei che i votanti ricevevano una tavoletta cerata del tutto vergine, su cui (cosa facile anche agli analfabeti) segnare di propria mano A o V. Ipotesi, questa, che può essere confermata (entro i limiti in cui valgono le conferme epigrafiche) da una moneta tardo-repubblicana (v. la letteratura sulla stessa in Luisi cit. nt. 42) in cui si vede un votante deporre nella cista una tabella con bene al centro (non dunque come una tra due sigle, la superiore e l'inferiore, predisposte in precedenza) una V.

12. – Me ne vergogno un poco, ma cedo egualmente ad una tentazione. Quella di riprodurre, a chiusa del mio breve discorso, la «nota patetica» con cui concludevo, nella citata *Giusromanistica elementare* (p. 301), la «traccia di lezione» dedicata alle vicende del voto segreto in Roma repubblicana.

Quel Cicerone, che era tanto poco convinto della vera libertà del voto, la quale si può realizzare solo nello stretto segreto, ebbe a subire, almeno lui, ciò che si dice dantesca mente il «contrappasso». Alcuni anni dopo aver redatto il *de legibus*, egli si trovò a vivere sotto l'ingrata dittatura di Cesare e passò ad elaborare, lui scomparso, il trattatello *de officiis*. Fu in quest'opera che, dimentico (o pentito?) della sua «costituzione» di un tempo, scrisse le seguenti parole (*de off.* 2.7.24): «*Quamvis enim sint demersae leges alicuius opibus, quamvis timefacta libertas, emergunt tamen haec aliquando aut iudiciis tacitis, aut occultis de honore suffragiis*».

«Nonostante che, per lo strapotere di una certa persona, le leggi siano oggi soffocate e la libertà sia messa a tacere, questi valori tuttavia ogni tanto rie-

mergono, sia nei giudizi che si mormorano a bassa voce, sia nei voti per le cariche pubbliche che si emettono, vivaddio, in segreto».

IV. TANGENTOPOLI ROMANA.

13. — Il neologismo «tangentopoli» (valga per chi ancora non lo sapesse) si è formato e diffuso in Italia nel corso di un paio di anni, fra il 1992 ed il 1993, prendendo spunto dalla scoperta, avvenuta a Milano, di un giro di concussioni e di corruzioni rivelatosi, col procedere delle inchieste giudiziarie, sempre più sorprendentemente vasto ed articolato. E siccome i reati di cui sopra si concretavano usualmente nel passaggio di sottobanco, dal concusso al concussore o dal corruttore al corrotto, di spettanze in danaro proporzionate all'entità degli affari loschi da compiere, cioè in «tangenti», ecco che l'industre città lombarda, la città tanto amata da Stendhal, si è trovata ad essere denominata beffardamente «Tangentopoli». Dato poi che, aperti inizialmente gli occhi a Milano, i magistrati italiani sono passati in breve ad aprirli, o ad aprirli meglio, anche in molteplici altre città, le quali si sono rivelate altrettante vivaci tangentopoli, il neologismo è passato ad indicare non già soltanto una città, ma più in generale il fenomeno (per vero, non solo italiano) delle «mani sporche».

L'impiego del nuovo sostantivo per designare la corruzione (*lato sensu*) in Roma antica (nella quale, si sa, il malanno è stato in ogni tempo molto diffuso) è stato introdotto la prima volta nei nostri studi, se non erro, da Carlo Venturini, di cui ho sott'occhi un breve articolo dal titolo *Il processo di Verre nella tangentopoli coeva*: un articolo, sia detto senza troppa malizia, che può sembrare (ma non è così) pubblicato «*in partibus infidelium*», cioè nella rivista *Mondo bancario* (1993, fasc. 5, estr.). La nota ora detta si aggiunge ad una disamina più ampia della materia (*Per un riesame dell'esperienza giuridica romana in materia di illecito arricchimento dei titolari di funzioni pubbliche*), in *Panorami* 4 [1992] 354 ss.), e si connette, ovviamente, agli eccellenti *Studi sul crimen repetundarum* (1979) di cui il Venturini ha arricchito la letteratura giusromanistica. Ora, mi rendo conto che mettermi a discutere di *repetundae* col Venturini sa molto di un trastullo del gatto col topo (essendo il topo evidentemente io), ma voglio fare una volta tanto il temerario e porre in dubbio quanto il Venturini ha già sostenuto nel suo saggio su *La conclusione del processo di Verre* (in *Ciceroniana* n. s. 4 [1980] 153 s.).

14. — La *communis opinio* è nel senso che Cicerone, dopo averla spuntata (in gennaio?) con la *divinatio* in *C. Caecilium*, pronunciò l'*actio prima* contro Verre a far tempo dal 5 agosto del 70 a. C. (cfr. Cic. *Verr.* 1.1.31); dopo di che Verre si allontanò sgomento da Roma, autoesiliandosi a Marsiglia, e alla ripresa (in settembre?) Cicerone rinunciò a pronunciare l'*actio secunda* (della quale pubblicò ben presto soltanto la predisposta redazione scritta in cinque libri), sicché i giudici procedettero senz'altro ad una modica *litis aestimatio* delle *pecuniae repetundae*, condannando l'imputato a pagarla. Tutto ciò si legge (con qualche approssimazione evidente) in ps. Asc. 223-224 Stangl e in Plut. *Cic.* 7.3-4, per non parlare di altre fonti minori, e non ha mancato di dare la stura a dubbi e discussioni infiniti: dubbi e di-

scussioni che peraltro non toccano un punto certo, che è quello del carattere integralmente fittizio dell'*Actio secunda*, così come messa in circolazione libraria da Marco Tullio allo scopo di non fare andare disperso, causa la resa di Verre, il frutto del penetrantissimo lavoro di indagine da lui svolto in Sicilia.

A mente del Venturini, la ricostruzione ora accennata non è però ammissibile. Se la condanna alla *litis aestimatio* fu pronunciata (sia pure in assenza di Verre fuggitivo) dai giudici della *quaestio de repetundis*, segno è: uno, che dovette esservi la *comperendinatio*; due, che in questa seconda fase del processo, Ortensio, difensore di Verre, non avendola fatta nella fase precedente, una sia pur breve arringa la pronunciò; tre, che a sua volta Cicerone, sicuro ormai della vittoria, pur rinunciando a tirar troppo per le lunghe l'*actio secunda* processuale, in una sia pur brevissima iterazione dell'*accusatio* (poi rifiuta nel testo della sua *Actio secunda* scritta) dovette pur prodursi.

Argomento principe a favore di questa tesi è la necessità che la decisione dei giudici (nella specie, la condanna alla *litis aestimatio*) conseguisse ad un'*actio secunda*, nella quale avesse parola per prima la difesa (che nell'*actio prima* aveva parlato per seconda) e replicasse alla stessa, concludendo, l'accusa (cfr. ps. Ascon. 230 Stangl). Argomenti di scorta: primo, che da Quintil. 10.1.22-23 risulta che Ortensio una *oratio pro Verre*, anche se ridottissima, non mancò di recitarla, di modo che, dal momento che Ortensio tacque in sede di *actio prima*, altro non resta se non ipotizzare che egli abbia parlato a difesa all'inizio dell'*actio secunda*; secondo, che in *Verr.* 2.1.26 Cicerone replica puntualmente ad un'argomentazione di Ortensio e che tutta la parte iniziale di *Verr.* 2.1 dà l'impressione (per vari indizi su cui qui sorvolo) di essere la rielaborazione di «un breve discorso realmente pronunciato e poi rifiuto in modo approssimativo con il testo che era stato predisposto da Cicerone».

Né va tralasciato di dire, correndo il rischio di sperticarsi *ultra modum* nelle lodi per il Venturini, che questi inquadra la sua tesi entro una convincente e godibile ricostruzione del clima in cui venne a trovarsi Verre (ufficialmente difeso per onor di bandiera dalla *nobilitas*, ma sostanzialmente abbandonato al suo destino dalla stessa) nonché delle manovre ricattatorie che Verre compì per ottenere una *litis aestimatio* piuttosto esigua.

15. – Possibile, possibilissimo, ma non probabile (meglio: meno probabile della *communis opinio*) quanto ipotizzato dal Venturini. Perché? Sempre per quel benedetto «rigor del metodo» cui gli storiografi sono tenuti ad obbedire. Perché alle fonti di cui disponiamo è doveroso credere, sia pur torcendo il naso, fin che non sussistano prove o indizi sufficienti per ritenerle non veritiere.

Nel caso nostro, è ben vero che Plutarco e lo pseudo-Asconio hanno un tasso di attendibilità piuttosto lontano dal vertice, ma è altrettanto vero che di informazioni nettamente diverse dalle loro noi non ne abbiamo e che anzi vi è un testo epigrafico, la l. 29 delle *Tabulae Bembinae* (FIRA. 1.92), il quale supporta la possibilità di una *litis aestimatio* di condanna pronunciata a séguito della sola *actio prima* (cfr. anche Plin. *ep.* 3.9.4-6). La citazione delle *Tab. Bemb.* vien fatta

proprio dal Venturini e ci rivela che, in caso di morte o di esilio dell'imputato, il procedimento criminale non andava ad estinguersi, ma proseguiva sino alla condanna «*qua sei is, quouis nomen ex h. l. delatum erit, viveret inve civitate esset*»: il che non mi par che implichi, come intende il Venturini, la obbligatorietà di un'*actio secunda* per completare il processo, dal momento che la *comperendinatio*, per quel pochissimo che se ne sa, era soltanto un diritto concesso alle parti per potersi esprimere meglio e con più ponderazione, e dunque ad essa l'accusato, fatta salva l'ipotesi dei soverchi «*non liquet*» dei giudici, poteva ben rinunciare.

Tolta di mezzo l'indispensabilità del secondo procedimento, «tutto si tiene», come dicono in Francia. La vigorosa e incalzante *actio prima* di Cicerone, il quale per affrettare i tempi rinunciò ad una *oratio perpetua*, fu più che sufficiente, nel clima torbido della malfida *nobilitas*, ad ottenere l'evidente favore dei giudici, a spaventare Verre ed a disorientare il suo difensore Ortensio. Quest'ultimo («*adeo stupefactus ... ut rationem defensionis omitteret*», dice di lui lo pseudo-Asconio) il suo intervento lo fece, e ne dà conferma proprio Quintiliano, ma non impostò una difesa coerente (una adeguata *ratio defensionis*) e, anziché far emettere la sentenza ed esigere la *comperendinatio*, si limitò a chiedere un rinvio: rinvio che gli venne concesso e di cui approfittò (forse) Verre per trattare stragiudizialmente l'entità della *litis aestimatio*, prima di allontanarsi in esilio *sua sponte*. Dopo di che, all'udienza di rinvio (in settembre?), Ortensio parlò, ma nel senso sconsigliato che «si rimise alla giustizia della corte». La condanna venne irrogata e Cicerone (che aveva mancato di opporsi) pubblicò in breve tempo il testo della sua mai pronunciata *Actio secunda* fingendo, fingendo soltanto («*finxit*»), che Verre «*comperendinationi praesto fuisse, uti bis defensus accusaretur iterum*».

16. — Beninteso, sono il primo a rendermi conto che le cose possono essere andate diversamente. Ma, allo stato degli atti, altro non si può dire, a mio avviso, sul processo di Verre.

Salvo il fervido augurio che i moderni protagonisti della «tangentopoli» italiana se la cavino peggio, molto peggio del primattore della tangentopoli romana. E siano richiamati alle patrie galere, con adeguato ordine di cattura internazionale, qualora abbiano imitato Verre anche nell'andarsene in esilio dorato, tenendosi ben stretto il malloppo.